



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Emilia Romagna

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, SENZA BANDO, DI CUI ALL'ART. 63 DEL CODICE DEGLI APPALTI, COSÌ COME PREVISTA DALL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA B) DEL DL 76/2020, CONVERTITO IN LEGGE 120/2020, MODIFICATO, QUANTO ALLA SOGLIA DI RIFERIMENTO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A) PUNTO 2.2 DEL DL 77/2021, CONVERTITO IN L. 108/2021, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL COMPENDIO DEMANIALE "EX CASERMA GIULIO CESARE DI RIMINI" SITO NEL COMUNE DI RIMINI, VIA FLAMINIA N.66 – SCHEDA DI INVENTARIO RNB0069, CON L'APPLICAZIONE DEI CAM DI CUI AL DM 23/06/2022
CUP G95B22000360001 – CPV 45111100-9 – CIG 9784342671

FAQ 02 – Risposte ai quesiti posti dagli operatori economici

Quesito n. 1

Nella manifestazione d'interesse – tra i requisiti di idoneità professionale - viene richiesta l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali nella categoria 2bis (produttori iniziali di rifiuti).

La scrivente società è in possesso dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali nella categoria 4 classe D (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) e 5 classe D (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi). Si verifica con la presente se il possesso di tali iscrizioni consenta di aderire all'indagine di mercato in termini corretti.

Nel contempo, si domanda se l'iscrizione alla categoria 2 bis dell'Albo Gestori Ambientali possa considerarsi non requisito di partecipazione, ma requisito d'esecuzione e come tale subappaltabile.

Quesito n. 2

Per quanto attiene ai requisiti di idoneità professionale art. 7.3 lettera b) dell'avviso di indagine di mercato, chiediamo conferma che le iscrizioni all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 4 e 5 consentano l'esercizio delle attività della categoria 2/bis, così come previsto all'art. 8 comma 2 Decreto Ministeriale 120/2014.

A tal fine si rappresenta che la scrivente è in possesso delle iscrizioni all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 4 classe B e categoria 5 classe B.

Risposta

Si riscontrano con la presente i quesiti in questione ai quali può esser data una risposta unica avendo gli stessi ad oggetto il medesimo argomento.

L'art. 8 comma 2 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 3 giugno 2014, n. 120 dà la possibilità, all'operatore in possesso dell'iscrizione all'ANGA nelle

categorie 4 e 5, di esercitare anche le attività di cui alle categorie 2-bis e 3-bis purché lo svolgimento delle stesse non comporti variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta.

Sul tema in discussione sono intervenute due deliberazioni del predetto albo, la numero 2 del 16/09/2015 e la numero 2 del 22/02/2017, a cui si fa rinvio per ogni chiarimento.

Pertanto, come ulteriormente precisato in un'apposita FAQ, tra quelle reperibili al link <https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Faq>: *“L'impresa iscritta all'Albo in categoria 4 o 5 al fine di effettuare il trasporto dei propri rifiuti in qualità di produttore iniziale di cui alla categoria 2bis, deve presentare apposita domanda di variazione dell'iscrizione in categoria 4 o 5 avvalendosi di quanto previsto dall'art. 8 comma 2 del Dm 120 /2014. In alternativa, l'impresa deve iscriversi nella categoria 2bis”*.

E' dunque evidente che l'operatore, per avvalersi della facoltà riconosciuta dal precitato art. 8 comma 2, deve adempiere all'onere dell'aggiornamento dell'iscrizione nelle categorie 4 e/o 5, al fine di renderla idonea anche per le attività di cui alla categoria 2-bis (ove non intenda iscriversi ex novo a quest'ultima categoria).

In mancanza non potrà partecipare alla procedura de qua.

Sul punto, per completezza, va precisato che le quantità di rifiuti relativa all'appalto di che trattasi è di circa 39.500 tonnellate.

Infine, si precisa ulteriormente che il requisito in questione è di idoneità e non di esecuzione e quindi non è subappaltabile.

Quesito n. 3

Chiediamo se è possibile fare avvalimento della sede operativa e, se sì, se nel contratto basta indicare solo questo o inserire anche mezzi, personale, risorse ecc. visto che l'altra ditta metterebbe a disposizione solo la sede operativa.

Risposta

Nell'avvalimento c.d. tecnico operativo, come previsto dall'art. 89 del D.lgs 50/2016, sussiste l'esigenza della concreta messa a disposizione di mezzi e risorse specifiche per l'esecuzione dell'appalto da parte dell'ausiliaria e di conseguenza è nullo il contratto di avvalimento che sia privo delle predette indicazioni.

Quanto all'indicazione della sede operativa, che in questa fase vale solo in relazione al tema del sorteggio, nella manifestazione d'interesse è stato chiarito che varrà solo quella dell'operatore economico che presenta la propria candidatura: *“L'operatore economico dovrà inoltre indicare la*

propria sede operativa ove diversa da quella legale e, nel caso di più sedi operative, dovrà indicare quella più vicina al luogo di esecuzione dell'appalto”.

Quesito 4

Per la partecipazione all'indagine di mercato indicata in oggetto, si chiede se è consentita l'applicazione dell'art. 61 comma 2 del dpr 207/2010 che consente di incrementare la propria classifica SOA di un quinto.

Risposta

In riscontro a quanto richiesto, si richiama l'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010 *“La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori pubblici nei limiti della propria classifica di qualificazione incrementata di un quinto....”*. In considerazione dell'importo dell'appalto pari ad € 2.583.147,10 il requisito richiesto relativo alla Categoria Lavori OS23 è, pertanto, la classifica IV determinata per importi fino a 2.582.000,00 + il 20% (3.098.400,00).

Quesito 5

Premesso che

la scrivente ditta è regolarmente iscritta all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi e all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 1B, 4A, 5A, 8A, 9B e 10B B;

Visto che

tra i requisiti di idoneità professionale è richiesta l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 2 bis (produttori iniziali di rifiuti), attività di trasporto in conto proprio;

Considerato che

la Sentenza Corte di Cassazione n. 13725/2012 ha stabilito quanto segue: *“Per l'esercizio dei due tipi di attività (in conto proprio e per conto di terzi) sono previsti, dagli articoli 31 ss, della legge 6 giugno 1974, n.298, provvedimenti abilitativi diversi. Tuttavia, come ha osservato il Giudice di pace, quello relativo al trasporto per conto di terzi ha contenuto più ampio ed è subordinato a condizioni e requisiti più rigorosi. Può quindi essere considerato senz'altro comprensivo anche del trasporto per conto proprio, che rappresenta un minus, sicché risulta ultroneo pretendere che chi ha già ottenuto il titolo maggiore si debba munire anche dell'altro, per poter svolgere un'attività che l'articolo 31 lett.b) della legge citata, definisce come complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale”*;

la Scrivente chiede se sia idonea per partecipare alla gara, in quanto sia per quantità annue trasportabili (\geq a 200.000 tonnellate annue), sia per codici CER autorizzati nelle categorie, in cui è attualmente iscritta, l'iscrizione in categoria 2 bis o l'aggiornamento dell'iscrizione nelle categorie 4 e/o 5, con l'attivazione del profilo 2bis, risulterebbe pleonastica.

Risposta

In riscontro al quesito proposto si fa riferimento a quanto già precisato nella faq 1:

l'art. 8 comma 2 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 3 giugno 2014, n. 120 dà la possibilità, all'operatore in possesso dell'iscrizione all'ANGA nelle

categorie 4 e 5, di esercitare anche le attività di cui alle categorie 2-bis e 3-bis purché lo svolgimento delle stesse non comporti variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta.

Sul tema in discussione sono intervenute due deliberazioni del predetto albo, la numero 2 del 16/09/2015 e la numero 2 del 22/02/2017, a cui si fa rinvio per ogni chiarimento.

Pertanto, come ulteriormente precisato in un'apposita FAQ, tra quelle reperibili al link <https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Faq>: *“L'impresa iscritta all'Albo in categoria 4 o 5 al fine di effettuare il trasporto dei propri rifiuti in qualità di produttore iniziale di cui alla categoria 2bis, deve presentare apposita domanda di variazione dell'iscrizione in categoria 4 o 5 avvalendosi di quanto previsto dall'art. 8 comma 2 del Dm 120 /2014. In alternativa, l'impresa deve iscriversi nella categoria 2bis”.*

E' dunque evidente che l'operatore, per avvalersi della facoltà riconosciuta dal precitato art. 8 comma 2, deve adempiere all'onere dell'aggiornamento dell'iscrizione nelle categorie 4 e/o 5, al fine di renderla idonea anche per le attività di cui alla categoria 2-bis (ove non intenda iscriversi ex novo a quest'ultima categoria).

In mancanza non potrà partecipare alla procedura de qua.

Sul punto, per completezza, va precisato che le quantità di rifiuti relativa all'appalto di che trattasi è di circa 39.500 tonnellate.

Infine, si precisa ulteriormente che il requisito in questione è di idoneità e non di esecuzione e quindi non è subappaltabile.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Gaetano Marcello Occhionero